

10 novembre 2016

Il patto di non concorrenza

1

Art. 2125 c.c. (Patto di non concorrenza)

1. *Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del contratto è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.*

2. *La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.*

Ratio dell'art. 2125 c.c.

Equo bilanciamento fra

- l'interesse del datore di lavoro alla salvaguardia del proprio patrimonio (organizzazione tecnica e amministrativa, metodi e processi del lavoro, ecc... avviamento, clientela, ecc...)
- l'interesse del lavoratore a non subire restrizioni eccessive rispetto a nuove occasioni di lavoro

Funziona?

Se costruito bene, in effetti è uno strumento dotato di forza rilevante:

- sia perché se violato può dar luogo ad una «**penale**»;
- sia perché se violato può far luogo ad una «**inibitoria**».

Quanto costa?

- Il corrispettivo è requisito necessario
- è il primo limite imposto dalla legge (art. 2125 c.c.)
- la legge dice solo «un corrispettivo»
- i Giudici negli anni passati dicevano solo che doveva essere «non simbolico»; oggi dicono che deve essere «congruo»
- può essere pagato in corso di rapporto o dopo la cessazione del rapporto
- in corso di rapporto il tradizionale 5-10% non basta più
- dopo la fine rapporto, diventa necessario almeno un 30-50% del trattamento annuo

Che cosa può impedire (limiti di oggetto)

Non si può inibire il lavoro (= ogni lavoro)

Non si può inibire semplicemente la concorrenza

Occorre un oggetto: di solito è dato dal contenuto delle mansioni della persona «pattata»

Anche trasversale... (per es. una vetrinista di un grande magazzino si obbliga a non fare la vetrinista per altro grande magazzino)

Secondo Cass. 13282 del 10 settembre 2003:

«Il patto di non concorrenza, previsto dall'art. 2125 c.c., può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso è, perciò, nullo allorché la sua ampiezza è tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale».

Limite territorio

- Mondo?
 - Europa?
 - Italia?
 - Regioni italiane?
-
- Dipende dal mix con l'oggetto: più è ristretto l'oggetto, più può essere ampio il territorio (in applicazione di tale principio, sono stati ritenuti legittimi anche patti di non concorrenza con dimensione territoriale estesa alla Unione Europea: Cass. n. 13282 del 10.09.2003 e Trib. Milano 3.5.2005 n. 1484)

Per quanto tempo? (limite di tempo)

La durata massima del patto di non concorrenza è stabilita nell'articolo 2125 c.c., II° comma, c.c.: in 5 anni (per i Dirigenti) e in 3 anni (negli altri casi).

Pertanto:

- nel caso in cui la durata stabilita nel patto sia inferiore ai suddetti limiti, l'efficacia del patto cessa alla scadenza del termine convenuto;
- nel caso in cui, invece, la durata del patto ecceda i suddetti limiti, l'efficacia del patto è ridotta entro i citati termini;
- La tendenza è verso un anno.

Violazione del patto: i rimedi

In caso di mancato rispetto del patto da parte del dipendente, il datore di lavoro può:

a) esperire una azione cautelare d'urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c., al fine di ottenere un provvedimento giudiziale di inibitoria alla prosecuzione dell'attività concorrenziale svolta in violazione degli impegni assunti;

b) richiedere il risarcimento dei danni (ad es., rivenienti dallo sviamento della clientela) ovvero, se pattuito, il pagamento dell'importo stabilito nella clausola penale.